



Ministero della Salute

Ipotesi di Accordo applicazione clausola di salvaguardia della dirigenza

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento allo schema di accordo in oggetto, ritengono necessario formulare alcune osservazioni, al fine di assicurarne la piena coerenza con la disciplina contrattuale vigente.

In primo luogo, si rileva che la clausola di salvaguardia economica, nella formulazione proposta, appare riferita esclusivamente alla dirigenza sanitaria. Tale impostazione non risulta coerente con l'art. 54 del CCNL Area Funzioni Centrali 2022–2024, che ha portata generale e si applica a tutti i dirigenti aventi titolo, né con i principi di unitarietà della dirigenza pubblica sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 23.

Si rende pertanto necessario esplicitare che la disciplina trova applicazione nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del CCNL, in relazione all'area di appartenenza e ai rispettivi fondi.

Si rileva, inoltre, che la clausola di salvaguardia economica risulta, allo stato, incompleta, in quanto non ricomprende tutte le fattispecie previste dall'art. 54 del CCNL.

In particolare, non risulta disciplinata la previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo, relativa ai casi in cui, alla scadenza dell'incarico e in assenza di valutazione negativa, venga conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore al 90% di quella associata al precedente incarico.

Tale fattispecie costituisce elemento essenziale della clausola di salvaguardia economica ed è espressamente demandata alla contrattazione integrativa, rendendo quindi necessaria la sua esplicita inclusione nell'accordo.

Si evidenzia, altresì, che non risulta disciplinato il necessario coordinamento con il trattamento economico del personale in distacco sindacale. Sul punto, si ritiene indispensabile un espresso raccordo con l'art. 32 del CCNL, al fine di garantire uniformità applicativa e corretta imputazione delle componenti retributive ai fondi contrattuali.

Si rappresenta, infine, che tali profili risultano già oggetto di disciplina in altri accordi di amministrazione, nei quali sono state espressamente regolate sia la fattispecie di cui all'art. 54, comma 7, sia il trattamento economico del personale in distacco sindacale, che si allegano a titolo di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede una riformulazione della clausola che:

- chiarisca espressamente l'applicazione della disciplina a tutti i dirigenti aventi titolo e non ai soli dirigenti sanitari;
- ricomprenda integralmente tutte le fattispecie previste dall'art. 54 del CCNL, incluso il comma 7;
- preveda un esplicito coordinamento con la disciplina del distacco sindacale di cui all'art. 32 del CCNL;



- garantisca un'applicazione coerente, uniforme e completa della clausola di salvaguardia economica.

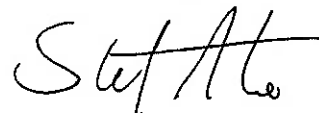
Resta ferma la disponibilità delle scriventi Organizzazioni Sindacali a contribuire alla definizione di un testo condiviso che assicuri piena conformità al quadro contrattuale vigente.

Roma, 24 marzo 2026

CISL FP
Fabrizio Garroni*

UNADIS

Dott. Avv. Barbara Casagrande

CIDA FC


*Firma autografa sostituita a mezzo stampa